



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

AVVISO PUBBLICO

per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Torre Mondovì

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

ANNUALITA' 2021

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le attività economiche commerciali e artigianali, con sede operativa nel territorio del Comune di TORRE MONDOVÌ, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto a favore delle attività economiche delle aree interne, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.
2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è pari a € **12.012,00** per l'anno 2021, a valere sulla seconda annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 il 28 luglio 2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
5. Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda di contributo le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, che:
 - svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Torre Mondovì (lettera a, comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020);
 - sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda (lettera b, comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020);
 - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo (lettera c, comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020);
 - non sono debitorici nei confronti del Comune di Torre Mondovì, per quanto riguarda i tributi comunali, alla data di presentazione dell'istanza;
2. Qualora, successivamente alla liquidazione del contributo, fossero riscontrate irregolarità, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

N.B:

1) ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando

2) per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia "commercio"» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.

3) gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'art. 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

ARTICOLO 5 – AMBITO DI INTERVENTO

1. Il presente avviso è finalizzato a sostenere le piccole e micro imprese artigianali e commerciali che svolgono attività economiche attraverso un'unità operativa nel Comune di Torre Mondovì. Non saranno ammesse le imprese con la sola sede legale nel Comune, senza alcuna unità operativa nel territorio comunale.
2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma precedente ricomprendono i seguenti ambiti di intervento:
 - a) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
 - b) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione sostenute nell'anno 2021, comprendenti anche le spese sostenute per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - acquisto di materiale per la protezione dei lavoratori e dei consumatori;
 - servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
 - affitto dei locali per l'esercizio dell'attività dell'impresa;
 - utenze (luce, gas, acqua, telefonia, TARI 2021, etc.);

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto e verrà assegnata a ciascuna impresa candidata in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 e ammessa sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento.



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Sono ammesse al finanziamento le spese strettamente correlate all'attività di impresa e chiaramente dimostrabili.

Per l'attribuzione dei contributi le risorse disponibili, pari a € 12.012,00, saranno ripartite fra tutte le domande ritenute idonee, con le seguenti modalità:

- a) l'80% delle risorse disponibili, pari a € 9.610,00 da ripartire in parti uguali fra tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di ammissione, per l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione,
- b) il 20% delle risorse disponibili, pari a € 2.402,00 da ripartire fra tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di ammissione che nell'anno 2021 abbiano effettuato spese per investimenti. Il limite massimo di contributo concedibile per le spese di investimento non potrà comunque essere superiore a € 500,00 per ciascuna richiesta.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda, riferita ai contributi di cui alla lettera a), alla lettera b) o ad entrambe le tipologie di cui all'art. 5 del presente Avviso.

Eventuali risorse non assegnate relative alle quote di cui al precedente punto b) andranno ad incrementare quelle individuate per il punto a).

Le spese sostenute nel 2021, sia di gestione che di investimento, dovranno essere accompagnate dalla relativa documentazione contabile sia di spesa che di pagamento, ovvero fatture elettroniche, ricevute di pagamento, ecc....) e dalla compilazione di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ART. 7 - CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI

1. Il contributo di cui al presente avviso sarà erogato in unica soluzione a mezzo bonifico, disposto sui conti correnti bancari o postali dedicati, nel rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
2. Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ed è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **giovedì 14 dicembre 2023**, apposita domanda utilizzando il modello Allegato A, parte integrante del presente Avviso, compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.
2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
 - a) via PEC all'indirizzo: comune.torremondovi.cn@legalmail.it, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata;
 - b) consegna a mano all'ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
 - c) con raccomandata AR, spedita a mezzo Posta o altra agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di Torre Mondovì, Piazza Umberto Mellino n. 1 - 12080 TORRE MONDOVÌ (CN).

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura. Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, non sarà ammesso alcun reclamo. Il Comune di Torre Mondovì declina ogni responsabilità relativa a disguidi, di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
4. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo, dovrà essere corredata da:
 - a) documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b) attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).
 - c) documentazione delle spese sostenute (fatture quietanzate, bonifici bancari, etc...).
 - d) per le domande presentate ai sensi della lettera a), relazione contenente la descrizione dell'investimento effettuato.
5. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
6. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità:

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 9;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).
- presenza della relazione descrittiva dell'intervento, nel caso della lettera a)
- presenza delle fatture con bonifico di pagamento

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine di cinque giorni per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. Qualora la richiesta di chiarimenti/integrazioni rimanga senza risposta, la domanda viene esclusa.

Istanze ammissibili

Al termine della verifica circa la ricevibilità e l'ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle domande irricevibili/inammissibili e successivamente a determinare l'entità del contributo, secondo quanto stabilito all'art. 6.

2. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Il RUP si riserva di costituire apposita commissione per la valutazione delle istanze pervenute.



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:
 - a. ammissibili a contributo;
 - b. non ammissibili per carenza di risorse;
 - c. irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comune.torremondovi.cn.it> e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
6. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed il relativo Allegato A sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
 2. Il titolare del procedimento è il Comune di TORRE MONDOVÌ
 3. Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Gabriella Dho – Istruttore Area Funzionari e Elevata Qualificazione (ex cat. D).
- Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.torremondovi.cn.it oppure telefonando al numero 0174/329102.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 14;
 - e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
 - g) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

ARTICOLO 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 15 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - o il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - o gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio Segreteria della sede municipale
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

Informativa resa ai sensi del regolamento europeo 679/2016 (Comune di Torre Mondovì) per il trattamento dei dati personali svolto nella fase di ricezione della domanda e di pagamento dei contributi

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre Mondovì, con sede in Torre Mondovì – Piazza Umberto Mellino n. 1, email: info@comune.torremondovi.cn.it, PEC: comune.torremondovi.cn@legalmail.it, tel. 0174/329102.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l'Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: dpodanieladadone@gmail.com.

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.torremondovi.cn.it>.

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di TORRE MONDOVÌ: www.comune.torremondovi.cn.it



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

ARTICOLO 19 – ALLEGATI

Allegato A – Modello di Domanda

Allegato B